

Decreto Legge 9/2/2012 n. 5 art.7

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35

Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo II - Semplificazioni per i cittadini

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

(1)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.